



PROVINCIA DI MATERA

AREA V TUTELA DEL TERRITORIO

- Ufficio Ambiente -

Prot. n. 33497 / DIC. 2015
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 2756 del 24 DIC. 2015

Numero progressivo di settore 292 del 24 DIC. 2015

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) - Autorizzazione Unica ambientale (AUA) a favore della Ditta "I.C.M. di LONGO Agostino" per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in località "Ceramella" nel Comune di Montalbano Jonico (MT).

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, li _____

L'Istruttore
Geom. Francesco MALVASI



Il Dirigente
Dott. Salvatore Vito VALENTINO

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente di Settore

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 5809 prot. CCIAA_MT/MT-SUPRO/0002425 datata 09/02/2015 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 3511 del 10/02/2015) con la quale la Ditta "I.C.M. di LONGO Agostino" ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in località "Ceramella" nel Comune di Montalbano Jonico (MT), riferita al rinnovo dell'iscrizione nel Registro per le Procedure semplificate della Provincia di Matera ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in applicazione dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. n. 59/2013;

L'istanza presentata dalla Ditta è comprensiva della documentazione relativamente:

- all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (inerti) provenienti da attività edilizia;
- allo scarico delle acque meteoriche e reflui civili;
- alle emissioni in atmosfera;
- alla compatibilità acustica ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995.

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla stessa Ditta "I.C.M. di LONGO Agostino", pervenuta per il tramite del SUAP ID 5809 prot. CCIAA_MT/MT-SUPRO/0002530 datata 10/02/2015 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 5951 del 05/03/2015);

PRESO ATTO che la Ditta "I.C.M. di LONGO Agostino" risulta iscritta nel Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 alla posizione n. 35 dal 16/02/2000 per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, la predetta iscrizione è stata più volte rinnovata e modificata, da ultimo con D.D. n. 1471 del 31/05/2012, sino al 16.02.2015;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che per quanto attiene la matrice acustica, la Ditta ha presentato una indagine fonometrica, con rilevazione di rumorosità esterna, in ottemperanza al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successiva Legge Quadro del 26 ottobre 1995 n. 447, ove si rileva che il livello di inquinamento acustico, derivante dall'attività che si esercita, rispetta i limiti acustici applicabili alla zona interessata, in assenza di zonizzazione acustica del Comune di Montalbano Jonico (MT) e rilevazione della rumorosità interna in ottemperanza del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro", ove sulla base dell'esposizione al rumore del personale addetto, si è rilevato che le figure professionali della Ditta dovranno utilizzare, nelle postazioni più critiche al rumore, i dispositivi di protezione acustica (otoprotettori);

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il DM del 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008";

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti

ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012", che comprende tra i titoli abilitativi anche l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.L.vo 152/06, comunicazione o nulla osta di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. n. 447/95, comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB) ed in particolare al paragrafo 3 è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

DATO ATTO che i soggetti competenti in materia ambientale sono stati così individuati:

- Provincia di Matera;
- Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Territorio - Ufficio Compatibilità Ambientale -;
- Comune di Montalbano Jonico (MT);
- Dipartimento A.R.P.A.B. di Potenza;
- Azienda Sanitaria locale di Matera - Dipartimento Prevenzione -;

CONSIDERATO che:

- la Provincia di Matera, con PEC prot. n. 6028 del 05/03/2015 per il tramite del SUAP ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 160/2010 in prima seduta per il giorno 26/03/2015, nell'ambito della quale la Provincia di Matera in qualità di Autorità Competente, ha acquisito il **parere favorevole** del Comune di Montalbano Jonico e prendendo atto dell'assenza degli altri convocati ha deciso di aggiornare i lavori della Conferenza in seconda seduta ed a data da destinarsi per mancato raggiungimento del numero legale (come da verbale in atti);
- con PEC prot. n. 13682 del 25/05/2015 per il tramite del SUAP ha indetto la Conferenza di Servizi in seconda seduta per il giorno 09/06/2015, la quale per problemi tecnici del sistema SUAP non è stata inoltrata in tempo utile, per cui la seconda seduta è andata deserta;
- con PEC prot. n. 22940 del 10/09/2015 per il tramite del SUAP ha indetto la Conferenza di Servizi in terza seduta per il giorno 29/09/2015, nell'ambito della quale la Provincia di Matera ha acquisito **parere favorevole** dell'ARPAB - Dipartimento Provinciale di Matera in materia di emissioni in atmosfera, espresso con nota prot. 0010033 del 23/09/2015 e la nota prot. 0198446/19AB del 28/09/2015 della Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale - con la quale richiedeva in sintesi l'integrazione alla documentazione presentata dalla Ditta proponente (come da verbale in atti), sulla base della quale la Conferenza decide di aggiornare i propri lavori per permettere alla Ditta proponente di presentare le dovute integrazioni e riservandosi di valutare la necessità di convocare una ulteriore Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- Il Comune di Montalbano Jonico ha trasmesso tramite pec la nota prot. 0004031 del 26/03/2015 ed acquisita al prot. Prov. n. 8003 in pari data, con la quale rilascia **nulla osta** per quanto di competenza, al rinnovo dell'esercizio dell'impianto di recupero con condizioni;
- l'A.R.P.A.B. di Matera, ha trasmesso nota prot. n. 0010033 del 23/09/2015, registrata al prot. prov. n. 24317 del 24/09/2015, con la quale per quanto di competenza in materia di emissioni in atmosfera **esprime parere favorevole** all'esercizio dell'impianto;
- la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Territorio - Ufficio Compatibilità Ambientale - ha fatto pervenire a mezzo pec la nota prot. 0220734/19AB del 26/10/2015, acquisita al prot. prov. del 27/10/2015 con il n. 27550, con la quale sulla base delle integrazioni prodotte dalla Ditta ed inviate tramite SUAP, per quanto attiene alle competenze dell'ufficio, **esprime parere favorevole** all'esercizio dello stabilimento nel rispetto di quanto riportato nella relazione istruttoria redatta dalla Provincia di Matera;

PRESO ATTO inoltre che l'ASM oltre a non partecipare alle Conferenze sopra citate non ha fatto pervenire alcun parere in forma scritta, per cui si può ritenere acquisito, come disposto della Legge n. 241/90 art. 14-ter comma 7, l'assenso delle amministrazioni che, regolarmente convocate, non hanno espresso definitivamente la propria volontà;

VISTO la nota datata 21/09/2015 della Ditta "I.C.M. di LONGO Agostino" con la quale ha chiesto la modifica dei quantitativi dei rifiuti annui da trattare delle tipologie 7.2 e 7.6 (Rif. D.M. 05/02/98) precedentemente autorizzate, fermo restando la quantità massima trattata inferiore a 3.000 tonn./anno, per le tipologie di cui all'iscrizione nel registro provinciale;

RITENUTO di poter accettare le variazioni dei quantitativi trattati delle tipologie 7.2 e 7.6 richieste dalla Ditta, secondo le dovute valutazioni di questo Ufficio, che interviene nel procedimento in esame quale soggetto competente in materia di comunicazioni in materia di rifiuti, di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che sulla scorta dei pareri pervenuti dai soggetti competenti di cui all'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013 per il procedimento di cui in oggetto, non si ravvisa la necessità di convocare ulteriore Conferenza di Servizi, per cui il procedimento di AUA si può ritenere concluso favorevolmente per il rinnovo dell'iscrizione alla Ditta richiedente al n. 35 del Registro Provinciale delle Imprese esercenti attività di recupero rifiuti in procedura semplificata (art. 216 c. 3 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "I.C.M. di LONGO Agostino", come rappresentata, conformemente ai pareri e nulla osta pervenuti, per l'impianto con stabilimento nel Comune di Montalbano Jonico (MT), in località "Ceramella", per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013:

- **lettera a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **lettera e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- **lettera g)** comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTO la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

VISTO l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 2) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 4, in favore della Ditta "I.C.M. di LONGO Agostino", relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in località "Ceramella" nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Foglio di mappa n. 39 particelle n. 116, 32 e 148, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - **a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - **c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - **e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - **g)** comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3) la ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, già oggetto di iscrizione alla posizione n. 35 del registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- 4) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - a) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE** -
 - attenersi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., - parte terza - per quanto concerno il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento rinveniente dall'area di messa in riserva e recupero dei rifiuti non pericolosi, con obbligo del gestore a rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di tutti i parametri ivi elencati;
 - garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
 - divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
 - effettuare, con periodicità almeno annuale, analisi dello scarico per i parametri ritenuti significativi per lo scarico stesso, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
 - eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;

- assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;

b) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** -

- l'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse, derivanti dall'attività di movimentazione e trattamento dei rifiuti non pericolosi (inerti), nonché dal transito, carico e scarico degli automezzi;
- i cumuli di materiali inerti, trattati o da trattare, nel caso si verifichino condizioni di particolare arsura, il materiale in fase di stoccaggio deve essere irrorato con acqua affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri;
- in caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (frantumazione e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili;
- i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento;
- durante l'esercizio dell'impianto mobile di frantumazione deve essere attivato il sistema di nebulizzazione per l'abbattimento ad umido delle polveri;
- durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizioni di particolare arsura, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare mediante sistemi mobili;
- deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dell'impianto, mediante l'apposizione di apposita segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dall'impianto è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto;
- dovrà essere effettuata una pulizia periodica delle aree pavimentate, con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi e nei periodi di maggiore operatività dell'impianto, mediante adeguato mezzo meccanico di spazzamento;
- tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione delle strade e dei piazzali, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in impianto a disposizione degli Enti preposti al controllo;
- qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- gli impianti autorizzati con la presente determinazione si considerano già a regime in quanto esistenti presso l'impianto;
- dovranno essere installate lungo la recinzione perimetrale della piattaforma una schermatura vegetale in siepi e filari alberati di specie autoctone al fine di intercettare e limitare le emissioni diffuse;

c) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO** -

- dovrà effettuare, con periodicità biennale e/o in caso di modifiche sostanziale dell'impiantistica, una verifica strumentale dell'impatto acustico ad impianti in funzione a massimo regime. Qualora la verifica rilevi un superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, secondo le classi di destinazione d'uso (valido in quanto mancante la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995), è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto;

d) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 - **GESTIONE RIFIUTI** -

- rispettare i limiti quantitativi alla tabella di seguito riportata in conformità alla previsioni progettuali e nel rispetto delle norme tecniche riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186

RIFERIM. PUNTO D.M. 05/02/98 D.M. 186/06	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R.	ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO
		MESSA IN RISERVA		RECUPERO (R5-R10) tonn/anno	
		STOCCAGGIO ISTANTANEO (tonn.)	STOCCAGGIO ANNUALE (R13) (tonn./anno)		
2.1	Tipologia: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro (150107) (170202) (191205)	1-2	10		Conforme punto 2.1.3 R13
3.1	Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (150104) (170405) (190102) (191202)	1-2	30		Conforme punto 3.1.3 R13
3.2	Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro ,leghe (170401) (170402) (170403) (170404) (170406) (170407)	1-2	15		Conforme punto 3.2.3 R13
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (170402) (170411)	1-2	20		Conforme punto5.7.3 R13
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto (170401) (170411)	1-2	20		Conforme punto 5.8.3 R13
6.1	Tipologia: rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici (150102) (170203)	2-4	30		Conforme punto 6.1.3 R13
7.1	Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche e elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto (170101) (170102) (170103) (170107) (170904)	40-50	1.744	1.744	Conforme punto 7.1.3 R13 - R5
7.2	Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate (010408) (010410) (010413)	8-12	100	100	Conforme punto 7.2.3 R13 - R5
7.6	Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo (170302)	15-20	400	400	Conforme punto 7.6.3 R13 - R5
7.11	Tipologia: pietrisco tolto d'opera (170508)	8-12	100	100	Conforme punto 7.11.3 R13 - R5
7.14	Tipologia: detriti di perforazione (170504)	8-12	100	100	Conforme punto 7.14.3 R13 - R5
7.31 bis	Tipologia: terre e rocce di scavo (170504)	15-20	400	400	Conforme punto 7.31-bis.3 R13 - R5
9.1	Tipologia: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (150103) (170201) (191207)	4-6	30		Conforme punto 9.1.3 R13
Totale			2.999	2.844	

- i rifiuti gestiti nell'attività di messa in riserva devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- il passaggio fra i siti adibiti alla messa in riserva è consentito una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti secondo il dettato del comma 8 dell'art. 6 del D.M. 186/2006;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto;

- i rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili dovranno essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;
- i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno;
- di effettuare per i rifiuti in ingresso le verifiche relative alla nuova classificazione dei rifiuti, modifiche introdotte dalla subentrata Legge n. 116/2014 (art. 13 comma 5) al D.Lgs. n. 152/2006 all. D parte IV;
- il materiale recuperato per poter essere reimpiegato dovrà avere le caratteristiche di cui alle norme CNR_10006, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dell'allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ed i prodotti dovranno avere caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205, ovvero rispettare i criteri della specifica normativa che sarà emanata successivamente all'autorizzazione;
- trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti;
- tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico dei rifiuti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 ed al D.M. n. 148/98;
- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera – AREA V Tutela del Territorio – Ufficio Ambiente – Via Ridola, 60 – 75100 Matera.

- 5) **di stabilire** che la Ditta "I.C.M. di LONGO Agostino" dovrà presentare in forza della D.G.R. n. 471 dell'08/04/2011 a favore della Provincia di Matera un'appendice alla polizza fidejussoria rilasciata a fronte della disposizione di iscrizione nel Registro Provinciale summenzionata, che estenda la suddetta polizza fidejussoria alla data di scadenza della presente autorizzazione, maggiorata di due anni, prima della scadenza dei 30 giorni assegnati, pena della sospensione dell'attività;
 - 6) **la garanzia finanziaria** dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 08/04/2011 n. 471;
 - 7) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
 - 8) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
 - 9) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
 - 10) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
 - 11) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
 - 12) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
 - 13) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
 - 14) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- di dare inoltre atto che la presente determinazione:**
- deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;
 - diviene esecutiva all'atto della sua pubblicazione all'albo pretorio on – line della Provincia di Matera, a cura della Segreteria Generale;
 - deve essere comunicata al sig. Presidente della Provincia per opportuna conoscenza.

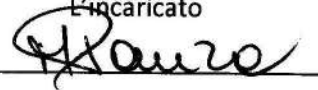
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Salvatore Vito VALENTINO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il
24 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 24

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale

